



*Classificazione Decimale Dewey:*

**347 (23.) DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E TRIBUNALI CIVILI**

**GIOVANNI MATTEUCCI**

# **MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE IN ITALIA DOPO LA RIFORMA CARTABIA**

**DA ZALEUCO DI LOCRI EPIZEFIRI (VII SECOLO A.C.)  
ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (2024)**

**APPUNTI PER LA FORMAZIONE**





©

ISBN  
979-12-218-1451-4

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 6 SETTEMBRE 2024**

## INDICE

- 9 *Mediazione civile e commerciale in Italia dopo la Riforma Cartabia*  
Compendio (2009-2023)
- 29 *Introduzione*
- 35 Capitolo I  
Requisiti per essere mediatori, formazione dei mediatori e dei formatori
- 39 Capitolo II  
Organismi di mediazione ed enti di formazione; registro presso il Ministero  
Rapporto tra mediatore ed organismo di mediazione
- 43 Capitolo III  
Mediazione: fonti (volontà delle parti, legge, *iussu iudicis*, clausola compromissoria), natura e caratteristiche
- 55 Capitolo IV  
Conflitto e metodi per gestirlo
- 63 Capitolo V  
Metodo, procedura e tecniche della mediazione

- 75 Capitolo vi  
Tecniche di comunicazione
- 87 Capitolo vii  
La mediazione non appartiene alla cultura giuridica italiana; siamo sicuri?
- 119 Capitolo viii  
La mediazione nei continenti e nel tempo
- 131 Capitolo ix  
Normativa nazionale, Riforma Cartabia  
9.1. Ministro Marta Cartabia. Linee programmatiche sulla giustizia, 133 – 9.2. Riforma Cartabia, mediazione 4.0, 137 – 9.2.1. potenziamento della mediazione demandata dal giudice, 140 – 9.2.2. Coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, 141 – 9.2.3. Abolizione della procedura OPT-OUT e durata della procedura, 143 – 9.2.4. CTM, Consulente tecnico in mediazione, 143 – 9.2.5. ODR, Online Dispute Resolution, 144 – 9.2.6. Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, 144 – 9.2.7. Competenza territoriale dell'organismo di mediazione, 144 – 9.2.8. Effettività della procedura di mediazione (sanzioni pecuniarie, incentivi fiscali), 145 – 9.2.9. gratuito patrocinio, 150 – 9.2.10. Tariffe, 152 – 9.2.11. Durata della formazione, 153 – 9.3. Innovazioni nel processo civile e nelle ADR; possibili interazioni?, 153.
- 157 Capitolo x  
Normativa europea ed internazionale
- 173 Capitolo xi  
Aspetti formali e contenuti della procedura  
11.1. Domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti, 173 – 11.2. A chi va comunicato il deposito della domanda di mediazione, 174 – 11.3. La presenza delle parti è indefettibile? Il vissuto non è delegabile, 176 – 11.3.1. Primo incontro di mediazione, 176 – 11.3.2. Procura sì, procura no, procura come, procura forse, 177 – 11.4. Redazione del verbale: contenuto, soggetti, eventuale trascrivibilità, 188 – 11.5. Proposta conciliativa, 11.6. 196 – Riservatezza, 198.

- 205 Capitolo XII  
Procedura telematica
- 211 Capitolo XIII  
Mediazione civile in Italia  
Da Zaleuco di Locri Epizefiri (VII sec. A.C.) all'intelligenza artificiale (2024)
- 217 *Conclusioni*
- 219 *Allegati*  
Statistiche, 221 – Normativa, 231 – *Legge 18 giugno 2009, n. 69*, 233 – *Legge 26.II.2021, n. 206* (delega), 239 – *Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149* (attuazione), 247 – *Decreto legislativo 28 del 4.3. 2010, con le modifiche apportate dal d.lgs. 10.10.2022, n. 49* 271 – *Decreto 180/2010 abrogato dal d.m. 150/2023*, 311 – *D.m. 01.08.2023 (23A04556)* – *Gratuito patrocinio*, 329 – *D.m. 01.08.2023 (23A04557)* – *Incentivi fiscali*, 343 – *Ministero della Giustizia, Decreto 14.10.2023 n. 150*, 361 – *Codice europeo di condotta per mediatori*, 433 Esempi di discorso del mediatore introduttivo alla sessione congiunta iniziale, 439 – Esempi di mediazione con Pubblica Amministrazione, 445 – Libri consigliati, 449
- 451 *Bibliografia: libri, siti web, video*
- 475 *Normativa generale sulla mediazione*
- 481 *Banche dati e link utili*
- 483 *Schema riepilogativo iter della mediazione*
- 484 *Schema riepilogativo mediazione: metodo, procedura, tecniche*



# MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE IN ITALIA DOPO LA RIFORMA CARTABIA COMPENDIO (2009-2023)\*

Cause civili pendenti presso i tribunali italiani al 31.12.2009 n. 5.826.440, il valore più alto mai registrato. Nell'ordinamento giuridico italiano contemporaneo fu introdotta la mediazione civile amministrata, condizione obbligatoria di procedibilità, con i due atti normativi L. 69/2009<sup>(1)</sup> e d.lgs. 28/2010<sup>(2)</sup>, che regolarono anche la mediazione demandata dal magistrato. Dopo pochi mesi fu emanato il d.m. 180/2010<sup>(3)</sup>. Forte opposizione da parte degli avvocati e benevolo disinteresse della magistratura. Obiezione principale: “*La mediazione non fa parte della cultura giuridica italiana*”; la storia dice il contrario<sup>(4)</sup>.

\* Articolo pubblicato in Altalex 15.02.2024

<https://www.altalex.com/documents/news/2024/02/15/mediazione-civile-commerciale-in-italia-dopo-riforma-cartabia>

(1) Legge delega 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (09G0069) (GU n. 140 del 19-06-2009 – Suppl. Ordinario n. 95)

(2) Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) (GU n. 53 del 05-03-2010)

(3) Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 – Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203) (GU Serie Generale n. 258 del 04-11-2010) (10G0203) (G.U. Serie Generale n. 258 del 04.11.2010).

(4) Giovanni Matteucci, “*Mediazione civile in Italia, excursus storico*” in academia.edu, 2020 [https://www.academia.edu/43988050/Mediazione\\_civile\\_in\\_Italia\\_excursus\\_storico\\_2020](https://www.academia.edu/43988050/Mediazione_civile_in_Italia_excursus_storico_2020)

Dal marzo 2011, mediazione obbligatoria per le controversie relative a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Tali controversie ammontavano a circa l'8% delle cause civili.

Il magistrato poteva, e può, disporre il ricorso ad una mediazione nelle controversie relative a TUTTI i diritti disponibili.

L'accordo di mediazione, omologato dal presidente del tribunale, aveva efficacia esecutiva.

Per divenire mediatori la legge prescriveva un corso iniziale di 50 ore (troppo poche). Inoltre ci fu l'aspettativa di una quantità notevole di procedure di mediazioni, per cui molti professionisti, principalmente avvocati, frequentarono in tutta fretta i corsi di formazione. La qualità ne risentì.

2012, intervento della Corte Costituzionale, in relazione al d.lgs. 28/2010: eccesso di delega, non intralcio all'accesso alla giustizia. Della mediazione amministrata obbligatoria rimase in essere solo quella *iussu iuducis* e si tornò alla mediazione amministrata volontaria.

D.l. 69/2013, detto Del Fare<sup>(5)</sup>, fu reintrodotta l'obbligatorietà, nonché l'assistenza legale obbligatoria alle parti; gli avvocati divennero mediatori *ope legis* (formazione richiesta 15 ore)!!!

In relazione alla procedura, attivata la mediazione, era previsto un primo incontro informativo dopodiché le parti, assistite dagli avvocati, potevano decidere se abbandonare o iniziare la mediazione, divenuta volontaria. (procedura OPT-OUT). L'accordo di mediazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, aveva di per sé efficacia esecutiva. Fu introdotto l'art. 185-*bis* c.p.c., in base al quale il magistrato poteva (e può) fare una proposta conciliativa, se

---

(5) Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.

(GU Serie Generale n. 144 del 21-06-2013 – Suppl. Ordinario n. 50)

L. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013

(GU Serie Generale n. 194 del 20-08-2013 – Suppl. Ordinario n. 63)

non accettata poteva (e può) disporre il rinvio ad una procedura di mediazione.

Ma i tribunali civili continuavano ad essere ingolfati di procedure e la mediazione stentava ad affermarsi: i risultati quantitativi erano inferiori alle attese, modesta la diffusione della conoscenza dell'istituto, la qualità dell'offerta non sempre all'altezza.

Nel 2017 fu così nominata la Commissione ministeriale Alpa (*“Si è aperto un mondo di esperienze che ... fino ad oggi non era stato percepito in tutta la sua estensione e complessità”*), la cui relazione finale conteneva proposte tutte riprese negli anni successivi, ma che rimase chiusa in un cassetto. Di particolare interesse, tra gli allegati, la relazione della Direzione generale della Giustizia civile del Ministero della giustizia: *le ispezioni di controllo effettuate – pari a 125 – hanno condotto alla cancellazione o la sospensione di quasi la metà degli organismi di mediazione*<sup>(6)</sup>; in altre parole, le irregolarità rilevate dovevano essere state consistenti.

Nel 2021 fu nominata la Commissione ministeriale Luiso, relazione finale (*“il processo sarà civile”*) depositata il 23.04.2021<sup>(7)</sup>. Subito dopo ci fu l'avvio legislativo della Riforma Cartabia del processo civile e delle ADR (mediazione civile, penale e familiare, negoziazione assistita e arbitrato), che si è realizzata – normativamente – con i seguenti provvedimenti:

- Legge 26.11.2021, n. 206 (delega)<sup>(8)</sup>;
- d.lgs. 10.10.2022, n. 149 (attuazione)<sup>(9)</sup>;

(6) Giovanni Matteucci, *“Commissione Alpa e mediazione: “festina lente” o “adelante con juicio”?*”, CCIAA Milano, blogmediazione 2017

<https://blogmediazione.com/2017/02/07/commissione-alpa-e-mediazione-festina-lente-o-adelante-con-juicio/>

(7) Giovanni Matteucci, *“Commissione Luiso: nuove prospettive per le ADR in Italia ?”* ADRItalia 31.5.2021

<http://www.primicerieditore.it/prodotto/adr-italia-numero-22021-versione-pdf/>

Ministero della giustizia [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione\\_LUISO\\_relazione\\_finale\\_24mag21.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf)

(8) Legge 26.11.2021, n. 206 (delega) – Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. – G.U. 09.12.2021, n. 292

<https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=4329&backTo=archivio&anno=2021&provenienza=archivio>

(9) Decreto legislativo 10.10.2022, n. 149 – Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di

- d.m. 09.06.2023 (giustizia riparativa – criminal mediation)<sup>(10)</sup>;
- d.m. 01.08.2023 (23A04556) (gratuito patrocinio)<sup>(11)</sup>;
- d.m. 01.08.2023 (23A04557) Incentivi fiscali<sup>(12)</sup>;
- d.m. 04.10.2023, n. 150 – Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e codice consumo. Abolizione del d.m. 180/2020<sup>(13)</sup>;
- d.m. 07.10.2023, 151 – Disciplina del Mediatore familiare<sup>(14)</sup>.

---

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022 – G.U. 17.10.2022, n. 243, S.O. n. 38

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00158/sg>

(10) d.m. 09.06.2023 (23A03848), giustizia riparativa

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (23A03848) – G.U. 05.07.2023 S.G. n. 155

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/05/23A03848/sg>

(11) d.m. 01.08.2023 (23A04556) – Gratuito patrocinio

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) – (GU Serie Generale n. 183 del 07-08-2023)

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04556&elenco3ogioanni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04556&elenco3ogioanni=false)

(12) d.m. 01.08.2023 (23A04557) – Incentivi fiscali

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) – (GU Serie Generale n. 183 del 07-08-2023)

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04557&elenco3ogioanni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04557&elenco3ogioanni=false)

(13) d.m.04.10.2023, n. 150, *Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e Codice consumo*

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023 – (GU Serie Generale n. 255 del 31-10-2023)

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00163&elenco3ogioanni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00163&elenco3ogioanni=true)

(14) d.m. 07.10.2023, 151- *Disciplina del Mediatore familiare* – Gazzetta Ufficiale, 31.10.2023, n. 255

Il 30.06.2023, decolla la mediazione 4.0. Dal 15.11.2023 sono applicate le nuove indennità spettanti a organismi di mediazione e mediatori.

Nel periodo 2011/2022 si erano registrati:

- riduzione (-5% annuo) delle procedure attivate presso i tribunali civili, causa la crisi economica e la pandemia da Covid;
- un forte aumento (+14% annuo) delle procedure di mediazione civile e commerciale;
- un forte aumento (+12% annuo) degli accordi raggiunti in mediazione.

E, secondo l'Unione Europea, nel 2016 l'Italia usava la mediazione ad un tasso sei volte maggiore del resto d'Europa<sup>(15)</sup>.

Ma nel 2022:

- il tasso di successo (accordi / mediazioni attivate) è stato del 15%;
- il rapporto accordi / nuove procedure giudiziali 0,9%.

Troppo poco. Ma le materie oggetto di mediazione obbligatoria nel periodo 2011/2022 ammontavano a solo l'8,5% delle controversie oggetto di giudizi civili. Con la Riforma Cartabia questa percentuale è salita al 20/25%.

Nondimeno. Nelle procedure di mediazione dove tutte le parti si sono presentate ed hanno deciso di andare oltre il primo incontro, il tasso di successo è stato del 47%.

Come mai è così difficile in Italia portare le parti ad aderire ad una procedura di mediazione?

Due i motivi principali:

- un fattore culturale: gli Italiani non amano particolarmente le novità;
- la mancanza di formazione a livello universitario (dove la mediazione non è più insegnata dagli anni '30 del XX secolo) ed una formazione iniziale dei mediatori di sole 50 ore, insufficiente, focalizzata soprattutto sugli aspetti procedurali relativi all'eventuale successivo giudizio in tribunale<sup>(16)</sup>.

---

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00162&xelenco3ogior-ni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00162&xelenco3ogior-ni=false)

(15) EU Parliament, Resolution P8\_TA (2017)032, "Implementation of the Mediation Directive", 12.9.2017 (2018/C 337/01) A

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0321&rid=4>

(16) Marco Marinaro, "La formazione alla mediazione dei conflitti. Spunti di riflessione e

Le principali novità, apportate dai provvedimenti sopra citati, sono state:

- A aumento del numero delle materie oggetto di mediazione;*
- B maggiore effettività della procedura, tramite conseguenze processuali penalizzanti e incentivi fiscali;*
- C aumento delle tariffe da corrispondere a organismi di mediazione e mediatori;*
- D maggior coinvolgimento della magistratura;*
- E coinvolgimento della pubblica amministrazione;*
- F innalzamento dei requisiti di qualità degli organismi di mediazione, dei formatori e dei mediatori; sanzioni relative;*
- G regolamentazione dell'utilizzo della relazione del consulente tecnico in mediazione;*
- H mediazione telematica;*
- I opposizione a decreto ingiuntivo;*
- L maggiore durata della formazione.*

### **A – aumento del numero delle materie oggetto di mediazione**

d.lgs. 28/2010, (post d.lgs. 149/2022)

*Art. 5* – Oltre alle materie già in essere (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), mediazione condizione obbligatoria di procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura.

---

*percorsi per la riforma*.- Intervento alla tavola rotonda del convegno “*Mediazione dei conflitti. Una formazione universitaria indispensabile*”, svoltosi il 2.7.2021 ed organizzato dal Laboratorio di ricerca “Un Altro Modo” e dalle Università di Firenze, Pisa e Siena” – in *Judicium*, 02.07.2021 – Marco Marinaro

<https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/07/Marinaro.pdf>

## **B – abolizione della procedura OPT-OUT e maggiore effettività della procedura**

d.lgs. 28/2010 (post d.lgs. 149/2022)

Come accennato, troppe volte una o entrambe le parti non si presentano in mediazione, in genere si fanno rappresentare da un legale e troppo spesso solo per dire “non ci interessa proseguire” e ricevere un anodino verbale di mediazione di esito negativo. Tali comportamenti compromettono l’efficacia della procedura. Per contrastarli,

### **art. 8** Procedimento

*4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.*

**art. 12-bis** Conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione.

*1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.*

*2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.*

*3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.*

4. *Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.*

**art. 20** Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

1. *Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4<sup>(17)</sup>, fino a concorrenza di euro 600. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1<sup>(18)</sup>, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600.*

2. *I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.*

3. *È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro 518.*

(17) 3. *Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.*

4. *Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.*

(18) 1. *Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.*

4. *Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro 24.000.*

5. *Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.*

6. *All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.*

7. *Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".*

### **C – aumento delle tariffe da corrispondere agli organismi di mediazione** d.m. 150/2023

#### **art. 30** Determinazione delle spese di mediazione

1. *In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.*

2. *In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.*
3. *Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.*
4. *Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.*

**art. 31** Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

1. *Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.*
2. *Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.*
3. *In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:*
  - a) *esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;*
  - b) *complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.*
4. *Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:*

- a) la durata di ciascun incontro;
- b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

**art. 32** Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati.

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.

2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:

- a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);
- b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
- c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;
- d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

*b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.*

4. *Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.*
5. *Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.*
6. *Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.*

**art. 33** Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR

1. *Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.*

**art. 34** Soggetti obbligati e modalità di pagamento

1. *Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.*
2. *Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.*
3. *Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.*
4. *Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.*